

Comune di Parma

Proposta n. 2022-PD-731 del 10/03/2022

OGGETTO: Modifiche al Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di occupazione di aree e spazi destinati a mercati (Legge 160/2019 e s.m.i.). Introduzione agevolazioni sul canone per occupazioni di spazi e aree pubbliche per l'esercizio di attività commerciali o artigianali per il primo semestre 2022. Differimento del termine per il versamento del canone annuale 2022. Esame ed approvazione. I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e, in particolare, il Titolo III, recante «*Riordino della disciplina dei tributi locali*»;
- il vigente Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 370/9 del 17 dicembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, quelle apportate con atto n. 14 del 29 marzo 2021;
- l'art. 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con la quale è stato introdotto e disciplinato il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di occupazione di aree e spazi destinati a mercati (di seguito anche: *canone unico patrimoniale o CUP*), entrato in vigore dal 1 gennaio 2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 3 febbraio 2021, con il quale il Comune di Parma ha istituito, nel proprio territorio, il canone di cui al punto precedente ed ha approvato il regolamento per l'applicazione dello stesso (di seguito: *regolamento CUP*);
- le successive deliberazioni consiliari con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni al regolamento CUP, approvandone contestualmente il nuovo testo coordinato, ed in particolar modo l'ultima deliberazione del Consiglio Comunale n. 99

del 20 dicembre 2021, con la quale, in ragione delle criticità emerse nel primo anno di gestione, sono state apportate modifiche al testo regolamentare e alla zonizzazione in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2022;

Premesso che:

- durante l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della conseguente sospensione delle attività, vari provvedimenti governativi hanno disposto che i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti e di bevande (pubblici esercizi) e del commercio su aree pubbliche, fossero esonerati, dal 1° marzo 2020 fino alla fine dell'anno 2020, dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- durante l'anno 2020, il Comune di Parma ha esteso riduzioni ed esenzioni del pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) anche ad altre attività economiche rispetto a quelle individuate a livello nazionale, uniformando il trattamento nel rispetto dell'equità ed al fine di aiutare le proprie imprese ad affrontare l'emergenza economica conseguente alla pandemia da COVID-19;
- l'articolo 9-ter, commi 2 e 3, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, a seguito della successiva modifica intervenuta con l'art. 30 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ha disposto che le occupazioni di suolo pubblico, limitatamente ai pubblici esercizi e al commercio su area pubblica, fossero ulteriormente esonerate, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone unico patrimoniale, di cui all'art. 1, commi 837 e seguenti, della legge 160/2019;
- con propria deliberazione n. 41 del 31/05/2021, è stata disposta una modifica all'art.73 "Regime transitorio" del regolamento CUP, inserendo il comma 6, finalizzato a consentire, limitatamente all'anno 2021, l'esonero dal pagamento del canone unico patrimoniale a diverse attività economiche del territorio (commercio non alimentari, artigianato sia alimentari che non alimentari, taxi, mercati agricoltori, spettacoli viaggianti, chioschi di somministrazione o spettacoli viaggianti con occupazione permanente, etc.), al fine di sostenere le imprese di Parma più colpite dalle restrizioni adottate a seguito dell'emergenza sanitaria, e a favorire la ripresa delle attività e l'economia del territorio;

Richiamata la legge 30 dicembre 2021, n. 234 inerente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" ed in particolare l'articolo 1 comma 706 che prevede che «*Le disposizioni in materia di esonero di cui all'articolo 9-ter, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con*

modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 marzo 2022.»
ovvero:

- a) i pubblici esercizi, titolari di concessioni o di autorizzazioni di utilizzo di suolo pubblico (che erano già state esonerate dal pagamento della COSAP dal 1 maggio al 31 dicembre 2020 e dal pagamento del CUP dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021) sono esonerati dal pagamento del CUP fino al 31 marzo 2022;
- b) i titolari di autorizzazioni per il commercio su area pubblica (che già erano stati esonerati dal 1 marzo al 15 ottobre 2020 e dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021) sono esonerati dal pagamento del CUP fino al 31 marzo 2022;
- c) è prorogato anche il regime semplificato per il rilascio di nuove concessioni/autorizzazioni per occupazioni temporanee con dehors o per ampliamento di quelle già rilasciate, che possono essere presentate solo in via telematica, con allegata la sola planimetria, senza il parere della Soprintendenza ai beni culturali e senza il limite temporale previsto dalla normativa edilizia per le strutture precarie, con esenzione anche dal pagamento del bollo;

Considerato pertanto che, al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche ed economiche danneggiate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, in continuità a quanto già stabilito per il 2020 e 2021, il Governo ha disposto l'esonero dal pagamento del nuovo canone unico patrimoniale limitatamente alle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 ed alle imprese esercenti il commercio su area pubblica, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'occupazione del suolo pubblico e delle aree mercatali;

Ritenuto opportuno e ragionevole estendere, come per il biennio passato, la platea dei destinatari delle predette agevolazioni ad altri soggetti occupanti spazi ed aree pubbliche, i quali, analogamente alle categorie beneficiarie degli esoneri di cui alla legge 30 dicembre 2021, n.234, hanno subito parimenti ricadute economiche a causa della pandemia e dei provvedimenti di contenimento del contagio adottati dal governo, e in particolare:

- per le **occupazioni temporanee** effettuate:
 - dalle imprese esercenti il commercio non alimentare (mostre esterne ai negozi);
 - dalle imprese esercenti l'attività artigianale, sia alimentare che non alimentare (ad esempio: pizzerie al taglio, parrucchieri, estetisti e similari, etc.);
 - dagli imprenditori agricoli nell'ambito dei mercati agricoli cittadini;
- per le **occupazioni permanenti** (escluse dall'ambito di applicazione della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitato alle occupazioni temporanee), qualora effettuate:
 - dalle imprese esercenti l'attività di spettacolo viaggiante (ad esempio attrazioni, giostrine, etc.);
 - dalle imprese esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di chioschi;

- da esercenti l'attività di servizio taxi (posteggi ufficiali);

Avuto presente che le attività commerciali sono ancora oggi fortemente colpite dagli effetti della pandemia, delle misure restrittive all'esercizio dell'attività ed agli accessi, e che a ciò si aggiungono le ripercussioni economiche negative sul mercato e sull'acquisizione delle materie prime del conflitto recentemente scoppiato in Ucraina;

Ritenuto pertanto necessario intervenire ulteriormente a sostegno degli operatori economici anzidetti, estendendo l'efficacia temporale dell'esonero dal pagamento del CUP oltre il termine legislativamente previsto, per i titolari di concessioni e autorizzazioni per l'utilizzazione di suolo pubblico di cui all'art. 9-ter, comma 2, del D.L. 137/2020 e per le occupazioni temporanee e permanenti relative alle fattispecie assimilate sopra individuate (esercizi commerciali non alimentari, attività artigianali e di servizio);

Tenuto conto dei contenuti della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, avente ad oggetto "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". che disciplina fra l'altro i requisiti degli interventi che possono rientrare nel quadro delle misure temporanee compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, nonché gli obblighi di monitoraggio e relazione in capo agli Stati membri ed agli enti che promuovono tali misure;

Preso atto che:

- il citato Quadro temporaneo contempla esplicitamente fra le misure temporanee compatibili le agevolazioni fiscali che rispettano i requisiti di cui alla sezione 3.1;
- in data 18 novembre 2021, con la Comunicazione C(2021) 8442, la Commissione Europea ha approvato la sesta proroga del Quadro temporaneo, che ad oggi produce effetti fino al 30 giugno 2022;

Visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'art. 54, che testualmente prevede:

«1. [...] gli altri enti territoriali [...] possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 " e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino a un importo complessivo che in qualsiasi momento non supera i 2,3 milioni di euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese di cui al comma 3.

2. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a

condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 2,3 milioni di euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere»;

Considerato che l'art. 1, comma 821, della legge 160/2019, prevede che esenzioni o riduzioni del canone unico patrimoniale, ulteriori rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847 debbano essere adottate con atto di natura regolamentare;

Ritenuto, pertanto, di provvedere all'approvazione delle misure agevolative sopra illustrate, mediante modificazione del comma 6 e l'introduzione di un comma aggiuntivo all'art. 73 del regolamento CUP vigente:

| <i>Testo vigente</i> | <i>Testo in modifica</i> |
|--|---|
| <p>Art. 73 – Regime transitorio [...]</p> <p>6. Limitatamente all'anno 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 821, lettera f), della legge 160/2019, al fine di sostenere le imprese di Parma, colpite dalle restrizioni adottate a seguito dell'emergenza sanitaria, e a favorire la ripresa delle attività e l'economia del territorio, sono esonerate dal pagamento del canone unico patrimoniale per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre:</p> <p>a) le occupazioni temporanee effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dalle imprese esercenti il commercio non alimentare (mostre esterne ai negozi); – dalle imprese esercenti l'attività artigianale, sia alimentare che non alimentare (ad esempio: pizzerie al taglio, parrucchieri, estetisti e similari, etc.); – dagli imprenditori agricoli nell'ambito dei mercati agricoli cittadini; <p>b) le occupazioni permanenti, effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dalle imprese esercenti l'attività di spettacolo viaggiante (ad esempio attrazioni, giostrine, etc.); | <p>Art. 73 – Regime transitorio [...]</p> <p>6. Limitatamente all'anno 2021 ed al periodo dal 1 gennaio al 31 marzo 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 821, lettera f), della legge 160/2019, al fine di sostenere le imprese di Parma, colpite dalle restrizioni adottate a seguito dell'emergenza sanitaria, e a favorire la ripresa delle attività e l'economia del territorio, sono esonerate dal pagamento del canone unico patrimoniale per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre:</p> <p>a) le occupazioni temporanee effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dalle imprese esercenti il commercio non alimentare (mostre esterne ai negozi); – dalle imprese esercenti l'attività artigianale, sia alimentare che non alimentare (ad esempio: pizzerie al taglio, parrucchieri, estetisti e similari, etc.); – dagli imprenditori agricoli nell'ambito dei mercati agricoli cittadini; <p>b) le occupazioni permanenti, effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dalle imprese esercenti l'attività di spettacolo viaggiante (ad esempio |

| | |
|--|---|
| <p>– dalle imprese esercenti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di chioschi; – da esercenti l’attività di servizio taxi (posteggi ufficiali).</p> <p>[...]</p> | <p>attrazioni, giostrine, etc.); – dalle imprese esercenti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di chioschi; – da esercenti l’attività di servizio taxi (posteggi ufficiali).</p> <p>6-bis. Limitatamente al periodo dal 1 aprile al 30 giugno 2022, ai sensi dell’art. 1, comma 821, lettera f), della legge 160/2019, al fine di favorire la ripresa delle attività commerciali abitualmente operanti sul territorio cittadino, sono esonerate dal pagamento del canone unico patrimoniale:</p> <p>a) le occupazioni temporanee effettuate dalle imprese di cui all’articolo 9-ter, comma 2, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137;</p> <p>b) le occupazioni temporanee di cui al precedente comma 6, lettera a), primo e secondo alinea;</p> <p>c) le occupazioni permanenti di cui al precedente comma 6, lettera b).</p> <p>[...]</p> |
|--|---|

Verificati i dati relativi alle emissioni di avvisi di pagamento per CUP e, in particolare:

- le posizioni per occupazioni o esposizioni pubblicitarie permanenti dell’anno 2021;
- le posizioni per occupazioni o esposizioni pubblicitarie temporanee nel periodo gennaio-marzo 2022;

Precisato che le misure proposte per l’anno 2022 ad integrazione di quelle già promosse dal Governo, come sopra meglio dettagliate:

- a) costituiscono agevolazioni fiscali e rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 54 del D.L. 34/2020, fermi restando i limiti di importo ivi previsti;
- b) sono finalizzate a sostenere le imprese di Parma, colpite dalle restrizioni adottate a seguito dell’emergenza sanitaria, e a favorire la ripresa delle attività e l’economia del territorio;
- c) comportano una minore entrata a titolo di canone unico patrimoniale stimabile nella misura di euro 200.000, in base ai titoli abilitativi già rilasciati ed alla rilevazione

storica delle occupazioni, relativamente alle sole fattispecie ulteriori rispetto alle norme statali di esonero;

- d) vengono previste e disciplinate nell'articolo che accoglie le norme transitorie, in quanto le agevolazioni descritte dispiegano la loro efficacia per un periodo temporale ben definito (anno 2021 e primo semestre 2022) ed in correlazione ad una situazione contingente di natura eccezionale;

Dato atto che il minor gettito derivante dalle agevolazioni sopra indicate, quantificato in euro 200.000, non comporta sostanziali modifiche degli stanziamenti previsionali di bilancio, in quanto risulta integralmente compensato dalla maggiore proiezione di introito derivante dalle occupazioni temporanee di aree pubbliche, molto più diffuse rispetto ai dati storici per effetto delle incentivazioni sui lavori edili (bonus facciate, riqualificazione energetica);

Considerato, inoltre, che:

- l'istituzione e l'applicazione del cosiddetto nuovo canone unico patrimoniale, in sostituzione dei precedenti prelievi, quale la TOSAP, il COSAP, l'imposta ICP e i diritti DPA, il CIMP, il CANONE NON RICOGNITORIO, ha richiesto a tutti gli enti coinvolti notevoli opportunità di riorganizzazione amministrative, procedurali e contabili, evidenziando criticità e necessità di riaggiornamenti, semplificazioni e razionalizzazioni della materia;
- a partire dell'entrata in vigore del CUP, infatti, diverse sono state le segnalazioni di necessità di aggiornamento e razionalizzazione del testo regolamentare da parte di uffici dell'Ente e della società di riscossione e di accertamento Parma Gestione Entrate S.p.A., e nello specifico ad oggi sono state rilevate le seguenti necessità di modifiche ed integrazioni:
 - da parte della S.O. Pianificazione e Regolamentazione Attività Economiche, sul comma 2 lett.e-bis) dell'art. Art. 31 "Esenzioni dal canone", al fine di consentire la corretta applicazione a progetti di valorizzazione commerciale;
 - da parte di PGE S.p.A., sul comma 5, lett. e) dell'art. 35 "Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni", al fine di completare il riallineamento alla disciplina previgente del servizio, e specificando l'applicazione della maggiorazione alle sole affissioni a carattere commerciale o aventi richiami a soggetti commerciali o ai loro prodotti;

Ritenuto, pertanto, di provvedere all'introduzione delle seguenti ulteriori modifiche al Regolamento CUP:

| <i>Testo vigente</i> | <i>Testo in modifica</i> |
|----------------------|--------------------------|
|----------------------|--------------------------|

| | |
|---|---|
| <p>Art. 31 – Esenzioni dal canone [...] 2. Per le occupazioni di suolo, sono inoltre esenti, ai sensi del comma 821, lettera f), L. n. 160/2019, e successive modifiche e integrazioni: [...] e-bis) le occupazioni relative alle iniziative, promosse ed organizzate dal Comune con altri Enti Associazioni e/o privati e viceversa, di valorizzazione commerciale del centro storico e dei centri commerciali naturali, approvate tramite formale atto amministrativo; [...]</p> | <p>Art. 31 – Esenzioni dal canone [...] 2. Per le occupazioni di suolo, sono inoltre esenti, ai sensi del comma 821, lettera f), L. n. 160/2019, e successive modifiche e integrazioni: [...] e-bis) le occupazioni relative alle iniziative, promosse ed e/o organizzate dal Comune con altri Enti Associazioni e/o privati e viceversa, di valorizzazione commerciale del centro storico e dei centri commerciali naturali, approvate tramite formale atto amministrativo; [...]</p> |
| <p>Art. 35 – Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni [...] 5. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi: [...] e) per le affissioni che hanno inizio o fine nei mesi di Maggio, Giugno, Settembre o Ottobre. [...]</p> | <p>Art. 35 – Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni [...] 5. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi: [...] e) per le affissioni che hanno inizio o fine nei mesi di Maggio, Giugno, Settembre o Ottobre; la maggiorazione di cui alla presente lettera si applica esclusivamente alle affissioni di carattere commerciale, ovvero che contengano qualsivoglia indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale. [...]</p> |

Ricordato che, con deliberazione consiliare n. 15 del 29 marzo 2021, è stato differito per il solo 2021 il termine ordinario di versamento del canone unico patrimoniale annuale, di cui all'articolo 39 del regolamento CUP, dal 30 aprile al 31 agosto 2021, in considerazione del perdurare dello stato di emergenza sanitaria;

Visti:

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, che disciplina l'ampia autonomia regolamentare riconosciuta agli enti locali per la gestione delle proprie entrate tributarie, fermi restando l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, e dato atto che la riscossione non rientra fra le materie sottratte all'autonomia dei comuni dal precitato art. 52, e, pertanto, è l'ente locale che, nel proprio regolamento, può disciplinare le modalità di riscossione, ivi comprese quelle relative al differimento dei termini di versamento, dilazione e sospensione dei termini ordinari di versamento delle entrate;
- l'articolo 39 in merito alle modalità e termini per il pagamento del canone dell'allegato Regolamento, che riporta che *«il canone annuo è versato entro il 30 aprile»*;
- il combinato disposto degli articoli 49 e 61 del vigente regolamento generale delle entrate comunali, in tema di dilazione e sospensione dei termini ordinari di versamento delle entrate, che rimette alla competenza consiliare il differimento dei termini ordinari di versamento delle entrate extratributarie, anche nell'ipotesi di gravi calamità naturali, stati di emergenza sanitaria o gravi contingenze economiche;

Ravvisata quindi l'opportunità, anche in accoglimento delle proposte condivise con le varie strutture organizzative comunali coinvolte, di differire il termine di versamento del canone unico di cui al predetto articolo 39 dell'allegato Regolamento, anche per l'anno 2022 e limitatamente allo stesso, dal 30 aprile al **31 agosto 2022**, stante il perdurare dello stato di emergenza epidemiologica Covid-19, prorogato fino al 31 marzo 2022, che ha causato e sta causando ancora per alcuni soggetti ed attività una situazione di particolare disagio economico-sociale, fra l'altro oggi aggravati dalle ripercussioni economiche sul mercato del conflitto in Ucraina;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo cui *«Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento»*;

Preso atto che con il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. *Decreto Milleproroghe 2022*), convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli enti locali è stato differito al 31 maggio 2022;

Visto il Decreto del Sindaco di Parma, Rep. DSFP/2020/41-PG 176614/2020.II/1.5 del 30/10/2020, che conferisce al Dott. Andrea Minari l'incarico di Dirigente del Settore Entrate, Tributi, Lotta all'Evasione e Organismi Partecipati;

Dato atto che:

- il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Dirigente del Settore Tributi, Lotta all'Evasione e Organismi Partecipati, Dott. Andrea Minari;
- la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della competente Commissione Consiliare;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente e del Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché ai sensi del P.T.P.C.T, Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del TUEL, il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente del Settore Entrate, Tributi, Lotta all'evasione e Organismi partecipati e il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile Finanziario;

Acquisito inoltre il parere favorevole del Collegio dei Revisori, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del TUEL;

Acquisito il parere di conformità di cui all'art. 70, primo comma, del vigente Statuto comunale, come in atti;

Ravvisata l'esigenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, stante la necessità di approvare e dare applicazione alle modifiche al regolamento CUP ed alle agevolazioni ivi previste, anche sulle occupazioni già in corso, con decorrenza dal 1 gennaio 2022;

DELIBERA

per tutto quanto illustrato e motivato in premessa narrativa, che si intende qui integralmente richiamato e riportato,

1. **di approvare** le seguenti modifiche ed integrazioni al Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di occupazione di aree e spazi destinati a mercati:
 - nell'art. 31 "Esenzioni dal canone", al comma 2, lettera e-bis), le parole «*promosse ed organizzate*» sono sostituite dalle parole «*promosse e/o organizzate*»;

- nell'art. 35 “Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni”, al comma 5, lettera e), è aggiunta al termine la seguente frase, preceduta da un punto e virgola: «**la maggiorazione di cui alla presente lettera si applica esclusivamente alle affissioni di carattere commerciale, ovvero che contengano qualsivoglia indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale**»;
- nell'art. 73 “Regime transitorio”:
 - al comma 6, le parole «Limitatamente all'anno 2021,» sono sostituite dalle parole «**Limitatamente all'anno 2021 ed al periodo dal 1 gennaio 2022 al 31 marzo 2022,**» e dopo le parole «sono esonerate dal pagamento del canone unico patrimoniale», sono soppresse le parole «per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre»;
 - dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:

«6-bis. Limitatamente al periodo dal 1 aprile al 30 giugno 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 821, lettera f), della legge 160/2019, al fine di favorire la ripresa delle attività commerciali abitualmente operanti sul territorio cittadino, sono esonerate dal pagamento del canone unico patrimoniale:

 - **le occupazioni temporanee effettuate dalle imprese di cui all'articolo 9-ter, comma 2, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137;**
 - **le occupazioni temporanee di cui al precedente comma 6, lettera a), primo e secondo alinea;**
 - **le occupazioni permanenti di cui al precedente comma 6, lettera b).»**

dando atto che il testo regolamentare completo, coordinato con le presenti modifiche integrazioni, è riportato nel documento allegato alla presente deliberazione, della quale forma parte integrale e sostanziale (*allegato A*);

2. **di dare atto** che:

- per effetto dell'art. 53, comma 16, della legge 388/2000, in quanto approvate entro il termine di legge per la deliberazione del bilancio preventivo, le modifiche di cui al punto 1 hanno efficacia dal 1 gennaio 2022;
- le misure agevolative introdotte con tali modifiche regolamentari comportano una minore entrata a titolo di canone stimabile in euro 200.000, che risulta tuttavia compatibile con gli stanziamenti previsionali di entrata attualmente iscritti a bilancio;
- dette agevolazioni si aggiungono agli esoneri per i pubblici esercizi ed il commercio su area pubblica, disposti dalla legge 234/2021, per i quali è previsto apposito ristoro economico con fondi statali;

3. **di differire**, in applicazione dell'art. 49 del regolamento generale delle entrate, e per il solo anno 2022, il termine di versamento del canone unico patrimoniale di cui all'articolo 39 del Regolamento CUP, dal 30 aprile al **31 agosto 2022**;

4. **di dare atto** altresì che:

- il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Dirigente del Settore Tributi, Lotta all'Evasione e Organismi Partecipati, Dott. Andrea Minari;
 - non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente e del Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché ai sensi del P.T.P.C.T, Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
5. **di trasmettere** copia del presente provvedimento alle strutture organizzative dell'ente deputate al rilascio dei titoli abilitativi per le occupazioni e a Parma Gestione Entrate S.p.A.;
6. **di incaricare:**
- il Dirigente del Settore Entrate, Tributi, Lotta all'Evasione e Organismi Partecipati coordinare l'applicazione delle misure agevolative di cui al presente provvedimento, in conformità a quanto previsto dall'art. 57 del regolamento generale delle entrate comunali;
 - i Dirigenti del Settore Sportello Attività produttive ed Edilizia e del Settore Patrimonio, ciascuno per le fattispecie di competenza, per l'individuazione dei beneficiari, le comunicazioni con PGE S.p.A., e gli adempimenti connessi al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
7. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, stante la necessità di approvare e dare applicazione alle modifiche al regolamento CUP ed alle agevolazioni ivi previste, anche sulle occupazioni già in corso, con decorrenza dal 1 gennaio 2022.

Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale

P.D. n. 2022-PD-731 del 10/03/2022

PARERI EX ART. 49, 1° comma, T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2022-PD-731 del 10/03/2022 di deliberazione del Consiglio Comunale che reca ad oggetto:

Modifiche al Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di occupazione di aree e spazi destinati a mercati (Legge 160/2019 e s.m.i.). Introduzione agevolazioni sul canone per occupazioni di spazi e aree pubbliche per l'esercizio di attività commerciali o artigianali per il primo semestre 2022. Differimento del termine per il versamento del canone annuale 2022. Esame ed approvazione. I.E.

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma, T.U. n. 267 del 18/8/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)